

**COMUNE DI PIANEZZE***Provincia di Vicenza*

\*\*\*\*\*

Verbale n. 6 del 28 Aprile 2022

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO TRIENNALE DEL  
FABBISOGNO DI PERSONALE 2022- 2024 AI SENSI DELL'ART.19  
C.8 LEGGE 448/2001**

La sottoscritta Gugiarì dott.ssa Nicoletta, in qualità di Revisore dei Conti di codesto Comune, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 novembre 2020;

**Visti:**

- l'art. 19. comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1. comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
  - a) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - b) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";
- l'art. 1, comma 557 ter, della Legge n. 296/2006, che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L.112/2008 convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi, rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 557 quater, della Legge n. 296/2006. che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'articolo 33 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- il decreto 08.05.2018, pubblicato in GU il 27.07.2018, di emanazione delle "linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche che, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, costituiscono

orientamento per le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei Piani dei fabbisogni del personale;

- ▣ il decreto 17 marzo 2020, pubblicato in GU n. 108 del 27.04.2020, di "Misura per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- ▣ la circolare 13 maggio 2020, pubblicata in GU n. 226 dell' 11.09.2020, in materia di assunzione di personale da parte dei comuni (riferimento all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 324 del 2019, convertito, con modifiche, dalla legge n. 58 del 2019).

## **ESAMINATA**

La proposta di deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale - triennio 2022-2024."

**Preso atto che l'Ente:**

- ▣ ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2021;
- ▣ rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557, della L. 296/2006, così come dimostrato nella tabella riportata nella proposta deliberativa e certificato del Responsabile dell'Area Contabile del 4 marzo 2022 (allegato D alla proposta di deliberazione):
  - Media triennio 2011-2012-2013: € 441.817,40;
  - Previsione 2022 € 369.502,19 (escluse le spese per i rinnovi contrattuali come previsto dalle norme).
- ▣ rientra, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, tra i valori soglia della tabella intermedia (percentuali ricompresa tra il 27,60% – tabella 1 - e il 31,60% tabella 4 del DPCM) e, pertanto, si può procedere con nuove assunzioni purché non sia incremento il valore tra spesa di personale ed entrate correnti dell'ultimo rendiconto approvato, come previsto dall' art. 6, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2021;
- ▣ il rapporto tra spesa di personale e entrate corrente dell'ultimo rendiconto (anno 2021) è pari a 30,07%;

Visto il prospetto allegato A alla proposta di deliberazione nel quale sulla base di quanto previsto dal citato DPCM del 17 marzo 2021 è stato determinato lo spazio assunzionale per il triennio 2022-2024;

**Rilevato che:**

- ▣ dal dicembre 2021 si è reso vacante un posto di operaio cat. B1;
- ▣ dal 1 ottobre 2022 si renderà vacante un posto di Direttore Tecnico Direttivo D1, per quiescenza, dal 1 ottobre 2022;
- ▣ a fronte delle sopracitate cessazioni si prevedono per il 2022 le seguenti assunzioni,
  - n. 1 istruttore Tecnico cat. C1 – part time 18 ore settimanali, con decorrenza dal 1 novembre 2022;
  - n. 1 Operaio specializzato cat. B3 - dal 1 giugno 2022;

**Dato atto che:**

- ▣ non sono previste, alla data odierna, nuove assunzioni per l'anno 2023 e 2024 nuove assunzioni;
- ▣ è stato approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs n. 198/2006.

## ACCERTA

che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 è improntata

1) al principio di riduzione complessiva della spesa del personale, in quanto:

- a) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- b) sussiste il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del P.L. 78/2010;

2) al rispetto del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti non superiore al 30.07%, con riferimento nell'ultimo rendiconto della gestione relativo all'anno 2021;

## ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Giunta avente ad oggetto " Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024 - Aggiornamento";

Raccomanda altresì, che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale per il triennio 2022/2024, venga effettuata una costante opera di monitoraggio con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti dalle modifiche della normativa in materia.

## ATTESTA

che il presente atto di programmazione è compatibile con il rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio.

Pianezze, 28 Aprile 2022

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Nicoletta Guerani

